

Pubblicato il 15/01/2019

N. 00550/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2018, proposto da:

Universita' degli Studi della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricala', Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Carlo Edoardo

Cazzato, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- dell'atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di "cruscotto domanda scaduta" per il progetto ARS01_00964 "Mitigazione dei Rischi Naturali per la Sicurezza e la Mobilità nella aree montane del Mezzogiorno – MITIGO" – area di specializzazione "Smart, Secure and Inclusive Communities", nell'ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020;

- della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico-informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto, nonostante la capofila avesse già caricato tutti i documenti e gli allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Cineca – Consorzio Interuniversitario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio l'Università ricorrente chiedeva l'annullamento

dell'atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di "cruscotto domanda scaduta" per il progetto ARS01_00964 "Mitigazione dei Rischi Naturali per la Sicurezza e la Mobilità nella aree montane del Mezzogiorno – MITIGO" – area di specializzazione "*Smart, Secure and Inclusive Communities*", nell'ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020; e della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico-informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto, nonostante la capofila avesse già caricato tutti i documenti e gli allegati.

Si costituivano l'amministrazione resistente e il Cineca chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. La domanda deve trovare accoglimento.

La ricorrente argomenta di avere intrapreso l'iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto per via di problematiche connesse alla gestione del procedimento telematico.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all'art. 6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell'avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e alle difficoltà connesse all'utilizzo del Sistema Sirio in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche

Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della

stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell'amministrazione (in tal senso l'istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire alla ricorrente il completamento della propria domanda.

3. La complessità della questione e la sussistenza di orientamenti non giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

